

CoA di Bergamo

Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i modi per l'esercizio dell'accesso ai documenti amministrativi dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, precisando altresì le ipotesi di esclusione dall'accesso stesso.
2. Per “*documento amministrativo*” si intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge 241/1990 e s.m.i., “*ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*”.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso può essere esercitato per i documenti che l'Ordine degli Avvocati di Bergamo ha l'obbligo di conservare e per il tempo della conservazione.
2. La pubblicazione dei documenti sul sito internet dell'Ordine o altra forma di pubblicità soddisfa il diritto di accesso.
3. Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti amministrativi: non può, pertanto essere generico, avere fine emulativo ed essere preordinato a un controllo generalizzato dell'operato dell'Ordine.

Art. 3 – Soggetti legittimati

1. I soggetti privati, compresi i portatori di interessi collettivi o diffusi, sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso, a condizione che dichiarino e dimostrino di avere un interesse personale, diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento del quale si chiede l'accesso.
2. L'accesso, inoltre, è consentito alle Pubbliche Amministrazioni interessate all'acquisizione degli atti e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.

Art. 4– Procedimento di accesso

1. Per l'esercizio del diritto di accesso deve essere utilizzato il modulo predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Bergamo. L'istanza inviata per via telematica deve essere sottoscritta con firma digitale.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione; deve, inoltre, specificare l'interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale viene chiesto l'accesso.
3. La domanda, salvo quanto previsto dal successivo comma 4), è accolta mediante l'esibizione del documento o l'estrazione di copia semplice o conforme entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Nel caso la domanda sia incompleta, l'interessato è invitato all'integrazione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della domanda perfezionata, ovvero completata.
5. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della domanda a causa del tempo necessario alla ricerca dei documenti, ovvero sorgano dubbi sulla sussistenza dell'interesse di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, sull'accessibilità del documento, così come regolamentata dal successivo art. 9, ovvero sull'esistenza di controinteressati, l'accoglimento può essere differito.

Art. 5 – Controinteressati

1. Per “*controinteressati*” si intendono, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge 241/1990 e s.m.i., “*tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza*”. 4
2. I controinteressati, ai quali è trasmessa l'istanza di accesso presentata, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Ordine decide in ordine all'istanza.

Art. 6 – Modalità di accesso

1. L'esame dei documenti avviene presso gli Uffici dell'Ordine, nel rispetto degli orari di ufficio ed alla presenza del personale addetto.
2. L'interessato può richiedere che la copia dei documenti oggetto dell'accesso sia trasmessa per posta, fax o mail agli indirizzi indicati nella domanda.

Art. 7 – Spese

1. L'esame dei documenti è gratuito, salvo il rimborso forfetario anticipato dei diritti di ricerca e visura, come definiti nell'allegato 1)
2. Il rilascio di copie, anche se parziali, dei documenti è subordinato al rimborso anticipato del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e visura (allegato 1).
3. Sono altresì a carico del richiedente le spese di recapito dei documenti richiesti.
3. A tal fine, con provvedimento deliberato dal Consiglio dell'Ordine, i suddetti costi vengono aggiornati periodicamente.

Art. 8 – Rifiuto, limitazione o differimento della domanda di accesso

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso sono motivati con riferimento specifico alla normativa vigente, al presente Regolamento ed alle circostanze di fatto e di diritto per cui la domanda non può essere accolta così come proposta.
2. Il differimento dell'accesso è disposto, oltre che in relazione a quanto previsto dal successivo art. 9, anche per tutelare gli interessi dei soggetti coinvolti nel provvedimento richiesto, per la tutela della riservatezza dei procedimenti inerenti l'Ordine, specie nel caso in cui detti procedimenti non siano conclusi e la conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso, ne indica la motivazione e la durata nei limiti strettamente necessari ed è comunicato per iscritto al richiedente entro il termine stabilito per l'accesso.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è esperibile ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, a norma dell'art. 25, comma 5, della legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 9 – Documenti sottratti al diritto di accesso

1. Fatte salve le prescrizioni del D. Lgs. 196/2003 a protezione dei dati personali nonché quelle definite dall'art. 22, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., sono sottratti all'accesso i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni.
2. Sono altresì esclusi dall'accesso tutti gli atti oggetto di controversia giudiziaria, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe comportare la violazione del segreto istruttorio.
3. Sono infine esclusi dal diritto di accesso:
 - a) documenti relativi alla vita privata dei dipendenti; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b) atti e documenti comunque relativi a procedimenti disciplinari.
5. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 196/'03 agli artt. 59 e 60.

Art. 10 – Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento, a far data dalla sua entrata in vigore, abroga ogni norma emanata da questo Ente disciplinante la materia.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nella data di pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.